Il Codice della Protezione Civile

D.Lgs 1/2018

Quando nasce il sistema di Protezione Civile?

1976 - Friuli: sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter

Circa 1000 morti

Questa prima pagina del Mattino di Napoli e' stata votata come la prima pagina più ricordata nel nostro Paese.

1980 - Irpinia: sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter

Circa 2600 morti

IL MATTINO

CRESCE IN MANIERA CATASTROFICA IL NUMERO DEI MORTI
(SONO 10.000?) E DEI RIMASTI SENZA TETTO (250.000?)

FATE PRESTO

per salvare chi è ancora vivo
per aiutare chi non ha più nulla

SOCCORSI LENTI SALE LA RABBIA

NAPOLI DEVE TORNARE A VIVERE

14 pagine sulla catastrofe

1.917 morti

FRANA DEL VAJONT
9 OTTOBRE 1963

236 morti

TERREMOTO DEL BELICE
15 GENNAIO 1968 h 2.01

18 morti

ALLUVIONE DI VENEZIA
4 NOVEMBRE 1966

38 morti

ALLUVIONE DI FIRENZE
4 NOVEMBRE 1966

PROTEZIONE CIVILE

PEPI PANFORTE

LA NAZIONE

È IN CRISI IL PCI?

DRAMMATICA SITUAZIONE IN CITTÀ ALLE 6 DI STAMANI

L'Arno straripa a Firenze

Interrotte la ferrovia e l'Autostrada Firenze-Roma

IL MATTINO

CRESCE IN MANIERA CATASTROFICA IL NUMERO DEI MORTI (SONO 10.000?) E DEI RIMASTI SENZA TETTO (250.000?)

FATE PRESTO

per salvare chi è ancora vivo per aiutare chi non ha più nulla

SOCCORSI LENTI SALE LA RABBIA

NAPOLI DEVE TORNARE A VIVERE

14 pagine sulla catastrofe

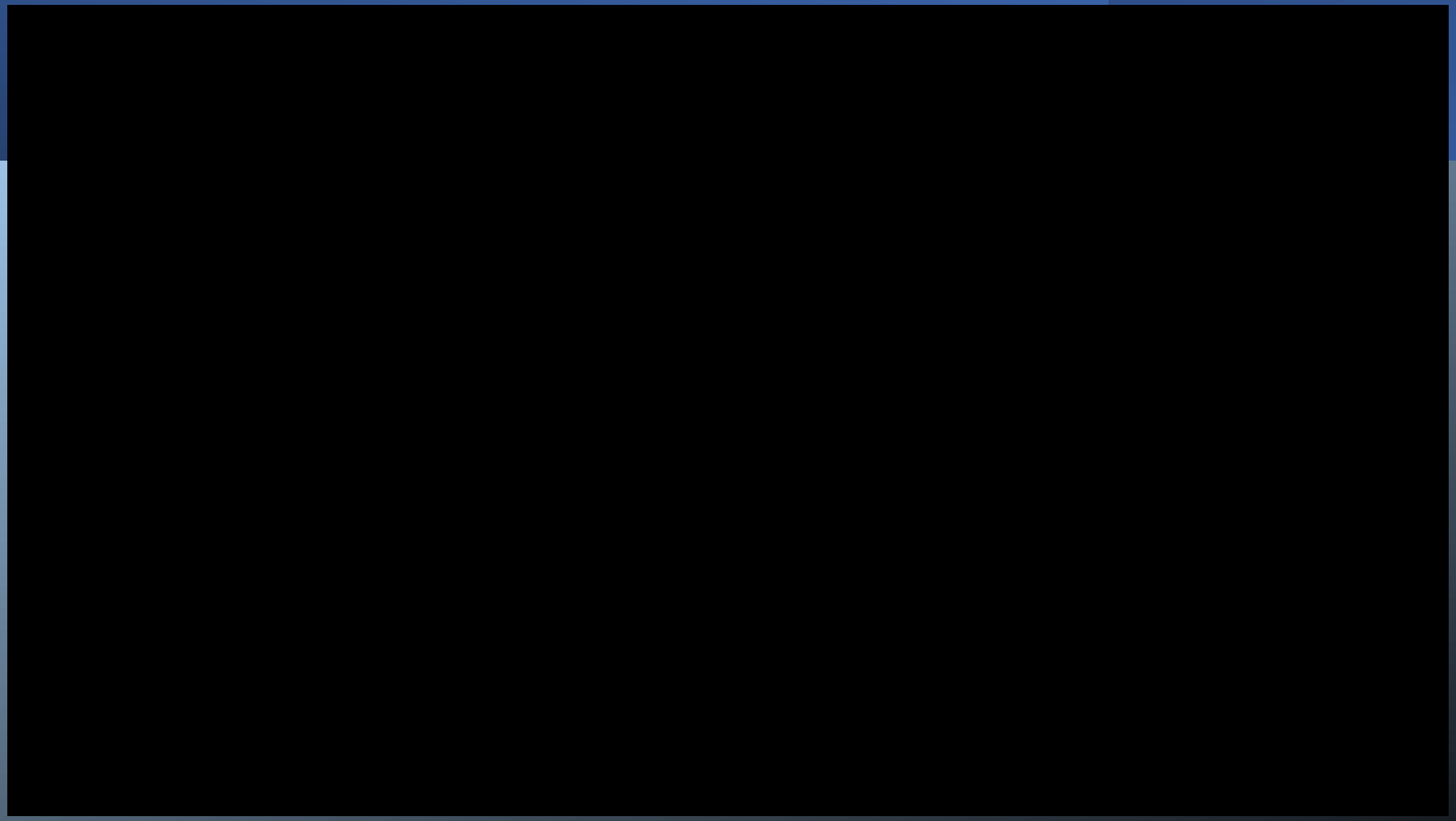

1981

La protezione civile viene definita compito primario dello Stato.
Si comincia a parlare di prevenzione degli eventi calamitosi, attraverso l'individuazione e lo studio delle loro cause.
Sono gli organi statali - Prefetto e Commissario di governo – a svolgere il ruolo più importante nella gestione dell'emergenza.
A seguito dell'incidente di Vermicino (giugno 1981), in cui perse la vita il piccolo Alfredo Rampi di soli 6 anni, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini sollecitò la creazione di una struttura permanente di protezione civile.

1990 viene istituito il Dipartimento della protezione civile

1992 con la legge n. 225 nasce il Servizio Nazionale della protezione civile

d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1
Codice della Protezione Civile

Il primo modello di Sistema in cui abbiamo operato sino al 2018 (L.225/92)

Modello basato sulla cittadinanza attiva a cui tendere (Dlgs.1/2018)

(L.225/92)

(Dlgs.1/2018)

Qual è la differenza principale tra i due modelli?

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Decreto legislativo 1/2018 recante il Codice della protezione civile

(attuazione legge 30/2017)

PRINCIPALI MIGLIORAMENTI DEL QUADRO NORMATIVO

- Dimensione policentrica del servizio nazionale della protezione civile (legge cost. n. 3 2001)
- Separazione della funzione di indirizzo politico da quella di gestione operativa e amministrativa
- Riallineamento delle competenze nell'ambito delle attività di protezione civile
- Precisazione degli ambiti di intervento della protezione civile
- Riordino delle disposizioni nell'ambito del Sistema di allertamento
- Focalizzazione sull'attività della pianificazione di protezione civile con verifica ed aggiornamento
- Potenziamento della capacità di risposta alle emergenze (modalità di attivazione del Servizio nazionale della pc prima della dichiarazione dello stato di emergenza, definizione delle attività per cui sono consentite le ordinanze, la regolamentazione dell'impiego della contabilità speciale, il riordino delle disposizioni che regolano il rientro dallo stato di emergenza)
- Riordino degli strumenti finanziari in tre fondi: Fondo nazionale di pc (interventi strutturali, il FEN e il fondo regionale di PC)
- **Disposizioni per la partecipazione dei cittadini alle attività di PC**
- **Riordino della disciplina per la partecipazione del volontariato**

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Decreto legislativo 1/2018 recante il Codice della protezione civile

PRINCIPALI MIGLIORAMENTI DEL QUADRO NORMATIVO

- Dimensione policentrica del servizio nazionale della protezione civile (legge cost. n. 3 2001)
- Separazione della funzione di indirizzo politico da quella di gestione operativa e amministrativa
- Riallineamento delle competenze nell'ambito delle attività di protezione civile
- Precisazione degli ambiti di intervento della protezione civile
- Riordino delle disposizioni nell'ambito del Sistema di allertamento
- Focalizzazione sull'attività della pianificazione di protezione civile con verifica ed aggiornamento
- Potenziamento della capacità di risposta alle emergenze (modalità di attivazione del Servizio nazionale della pc prima della dichiarazione dello stato di emergenza, definizione delle attività per cui sono consentite le ordinanze, la regolamentazione dell'impiego della contabilità speciale, il riordino delle disposizioni che regolano il rientro dallo stato di emergenza)
- Riordino degli strumenti finanziari in tre fondi: Fondo nazionale di pc (interventi strutturali, il FEN e il fondo regionale di PC)

1° Disposizioni per la partecipazione dei cittadini alle attività di PC

- Riordino della disciplina per la partecipazione del volontariato

Si va bene, …..
ma cosa significa partecipazione attiva dei cittadini?

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Cittadinanza attiva e partecipazione (art. 31):

- Il SNPC promuove iniziative volte alla crescita della resilienza delle comunità favorendo la partecipazione dei cittadini alla pianificazione di protezione civile ed alla diffusione della cultura di protezione civile.
- Le componenti del SNPC **forniscono ai cittadini le informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile** per favorire l'adozione delle misure di autoprotezione.
- **I cittadini hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile** in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
- **I cittadini possono concorrere alle attività di PC aderendo al volontariato organizzato**.
- **I cittadini possono intervenire in situazioni di emergenza agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione dei primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni**.

Il PPC è lo strumento che indica l'organizzazione, la pianificazione e le buone prassi che ogni cittadino dovrebbe conoscere per ridurre al minimo il rischio causato da un evento emergenziale

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

2° capitolo importante del Codice di PC

Tipologia di rischi (art. 16):

Quali tipi di rischi conoscete?

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 16 – **TIPOLOGIA DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE (Naturali)**

- sismico
- idraulico
- idrogeologico
- da fenomeni meteorologici avversi
- da deficit idrico
- da incendi boschivi
- vulcanico
- da maremoto

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 16 – **TIPOLOGIA DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE (Antropici)**

- chimico
- nucleare
- radiologico
- tecnologico
- industriale
- da trasporti
- igienico-sanitario
- ambientale
- da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

3° capitolo importante

Sistema di allertamento (art. 17) :

- è articolato in un sistema statale e regionale.
- E' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio in termini **probabilistici**, al monitoraggio e sorveglianza degli eventi e della evoluzione degli scenari di rischio.
- L'attività deve essere disciplinata con direttiva che preveda: l'omogeneizzazione del sistema di allertamento, gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio e informazione alla popolazione

Quali sistema di allertamento vengono normalmente utilizzati?

allertaLOM: app allertamento per web e mobile

Per restare sempre aggiornati sulle allerte

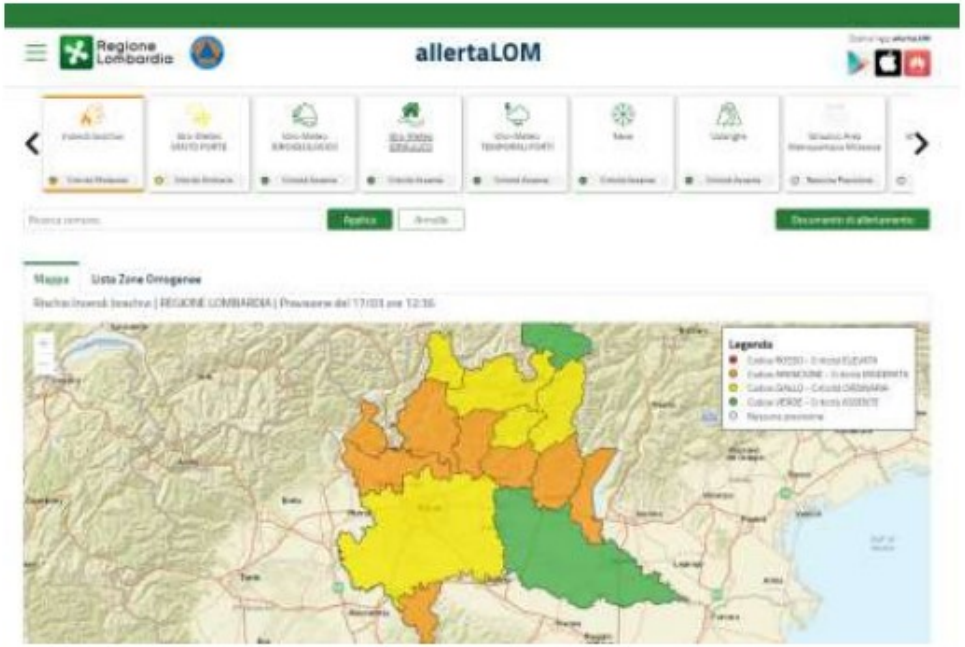

https://www.allertalom.regione.lombardia.it

Livelli di criticità / Codici colore

L'allertamento regionale, in linea con quanto previsto a livello nazionale, si basa sui codici colore, con quattro **diversi livelli di criticità crescente** a seconda della previsione dell'estensione del fenomeno e del suo impatto sull'ambiente, sulle attività antropiche, sui centri abitati e sulla salvaguardia della popolazione.
Il livello iniziale ha il **codice verde**, assenza di criticità.
Il **codice giallo** riguarda criticità ordinarie facilmente affrontabili a livello locale.
Il **codice arancione** è emesso in previsioni di fenomeni moderati, ma con una portata ampia e probabili impatti rilevanti su persone e cose.
Il **codice rosso** infine indica una situazione estrema, sia per gravità che per estensione.

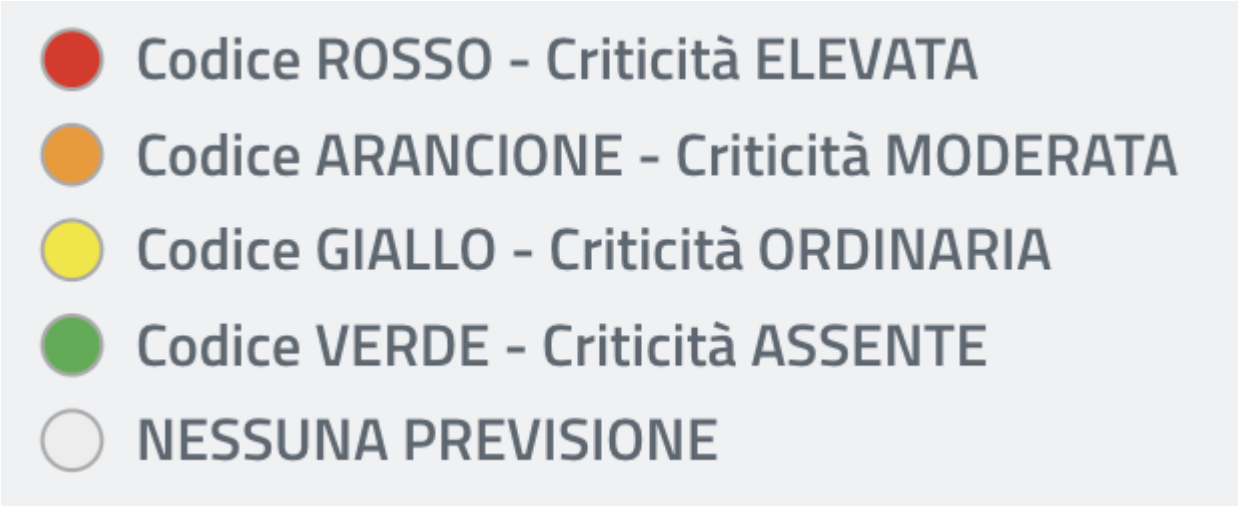

ALLERTA METEO-IDRO
I colori delle allerte

- **ALLERTA ROSSA**
- **ALLERTA ARANCIONE**
- **ALLERTA GIALLA**

L'allerta ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo

Quindi con allerta gialla siamo tranquilli?

COSA PUÒ SUCCEDERE?

Allagamento di aree anche lontane dai corsi d'acqua
Frane profonde e di grandi dimensioni
Rottura degli argini e cedimento dei ponti
Variazione del corso del fiume

Danni a edifici, centri abitati e attività produttive
Frane
Danni ad argini e ponti
Voragini
Erosione delle sponde
Inondazione delle aree golenali

Esondazione improvvisa dei corsi d'acqua
Rapido innalzamento dei fiumi
Sottopassi, tunnel, seminterrati e pianterreni allagati
Smottamenti, colate di fango, caduta massi
Strade e ferrovie interrotte
Interruzione servizi di acqua, luce, gas e telefonia
Fulminazioni
Caduta di rami e alberi

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Informati su **www.protezionecivile.gov.it**
e scopri cosa fare su **www.iononrischio.it**

Allerta	Criticità		Scenario di evento	Effetti e danni
gialla	ordinaria	idrogeologica	Si possono verificare fenomeni **localizzati** di: - erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; - ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); - scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Caduta massi. **Anche in assenza di precipitazioni,** si possono verificare occasionali fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.	**Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali.** **Effetti localizzati:** - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; - temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; - limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo. **Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:** - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia, elettricità); - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
		idrogeologico per temporali	Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di **temporali forti**. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.	
		idraulica	Si possono verificare fenomeni **localizzati** di: - incremento dei livelli dei corsi d'acqua maggiori, generalmente contenuti all'interno dell'alveo. **Anche in assenza di precipitazioni**, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.	

METEO
REPORTER
24
CERNOBBIO
COMO
27 Luglio 2021

Cosa sono i millimetri di pioggia?

Spesso quando si parla di **fenomeni di maltempo** si sente parlare di millimetri di pioggia caduti al suolo.
Misurare la pioggia come un'altezza, in millimetri, ci permette di calcolare rapidamente il volume di acqua caduto al suolo su una certa area di territorio. Le precipitazioni si misurano con strumenti chiamati pluviometri.

1 mm di pioggia è equivalente a 1 litro di pioggia caduto su una superficie di 1 metro quadrato, e può quindi essere espresso anche come 1 l/m²

Il record dovrebbe appartenere alla **Liguria, dove il 4 ottobre 2021 è stato toccato un record di pioggia: ben 740 mm** in 12 ore.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

4° capitolo importante

Pianificazione di protezione civile (art. 18):

- **è l'attività di prevenzione non strutturale ai diversi livelli territoriali basata sulle attività di previsione e, quindi, sull'identificazione degli scenari di rischio;**
- la pianificazione è finalizzata: alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento (**particolare riguardo alle persone fragili**), ad assicurare il raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento, alla definizione dei flussi di comunicazione, alla definizione delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione per l'organizzazione delle esercitazioni, l'informazione alla popolazione anche in corso di evento;

Codici protezione civile: attività previste

Il nuovo Codice la articola in macro-attività:

- **Previsione**: sono le attività dirette all'identificazione di scenari di rischio possibili;
- **Prevenzione**: sono le attività di natura strutturale e non strutturale.

Strutturali

Non strutturali

Fra le attività **NON strutturali** vengono introdotti i concetti di **diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile,** la **promozione della resilienza** delle comunità e **l'adozione di comportamenti di autoprotezione**

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

5° capitolo importante

Pianificazione di protezione civile (art. 18):

……

«I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere **coordinati** con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio
e le strategie operative ivi contenuti.»

Piano di Governo del Territorio
e Piano di Protezione Civile
devono essere
coordinati tra loro

La Cartografia e Scenari di Rischio

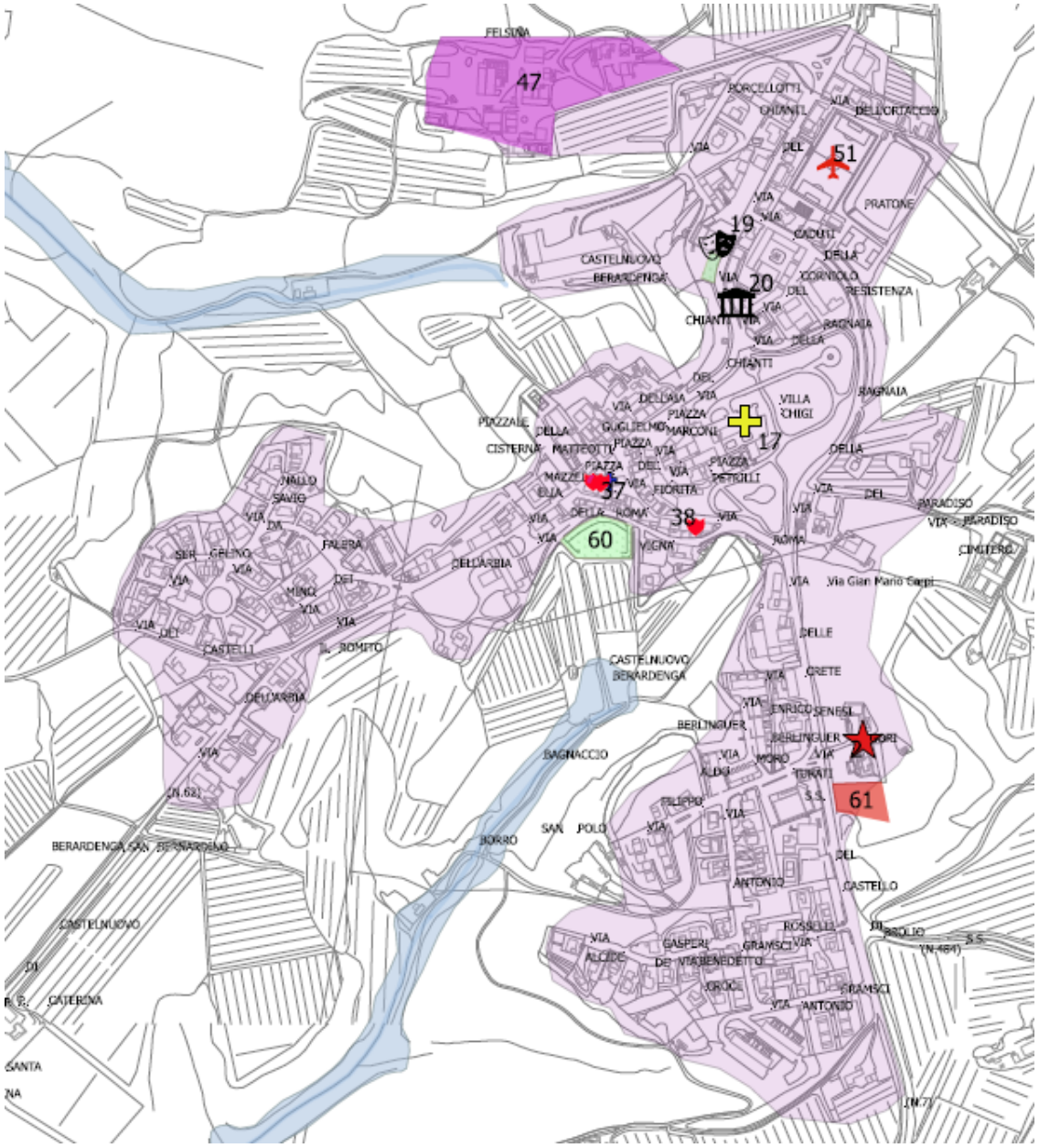

Legenda

- Aree di ricovero
- Aree di ammassamento
- Aree di attesa
- Elisuperficie
- Strutture operative
- Strutture sportive
- Edifici scolastici
- Strutture sanitarie
- Strutture ricreative
- Edifici culturali
- Strutture ricettive
- Edifici di culto
- Attività produttive
- Ponti radio
- Aree urbane
- Pericolosità fluviale - dir. Regione Toscana
- Aree percorse incendi
- Limiti amministrativi
- Corsi d'acqua
- toponimi_2k_10k
- edifici_lineari_2k_10k
- elementi_lineari_2k_10k

6° capitolo importante

Art. 18 – PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

…….

«La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale…..finalizzata:

- **alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento…**

- **alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione…»**

Non si fa più riferimento a
''PIANO DI EMERGENZA''
bensì a
''PIANO DI PROTEZIONE CIVILE''

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dlgs 1/2018, partendo dalla L. 225/92 e passando attraverso innumerevoli testi normativi di PC, riorganizza il tutto e lo ridefinisce:

1. Introduce il concetto di cittadino pro attivo o volontariato non organizzato e occasionale, costituito da cittadini che si attrezzano e intervengono consapevolmente nell'ambito personale, familiare o di prossimità in caso di specifici eventi calamitosi.

Risulta, quindi, evidente come i cittadini diventino parte del sistema nazionale di protezione civile, sia fornendo aiuto, ma soprattutto informandosi e adottando comportamenti consapevoli in base ai rischi a cui sono esposti.

Il cittadino non è più passivo, ma è parte di questo percorso di responsabilizzazione e informazione che deve innescare la capacità di ognuno di adottare comportamenti consapevoli e autoprotettivi.

Inserire video

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dlgs 1/2018, partendo dalla L. 225/92 e passando attraverso innumerevoli testi normativi di PC, riorganizza il tutto e lo ridefinisce:

2. Torna a ricoprire un ruolo centrale la pianificazione, vera e propria attività di prevenzione.

Inserire planimetria

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dlgs 1/2018, partendo dalla L. 225/92 e passando attraverso innumerevoli testi normativi di PC, riorganizza il tutto e lo ridefinisce:

3. La pianificazione inizia dai PPC che rimangono a carico e cura dei Comuni che opereranno con la partecipazione di tutte le componenti e strutture operative del sistema di protezione civile (quindi anche dei cittadini)

Strutturale e non strutturale

CAPO I
Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile

Attività di protezione civile (*art. 2*)

- Previsione: attività finalizzate all'identificazione degli scenari di rischio per le esigenze di allertamento e di pianificazione di protezione civile
- Prevenzione:
- attività strutturali e non strutturali.

Attività non strutturali: allertamento (a seguito di preannuncio in termini probabilistici, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale), pianificazione di protezione civile, formazione, normativa tecnica, diffusione della conoscenza di protezione civile, informazione alla popolazione, esercitazioni, attività UE, raccordo pianificazione di protezione civile e territoriale.

Attività strutturali: linee guida sulla prevenzione strutturale nazionali e regionali, programmazione degli interventi, esecuzione degli interventi in occasione di eventi calamitosi, azioni integrate per le strutture e infrastrutture pubbliche.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Le Autorità di protezione civile

Art. 3

a) Il Presidente del Consiglio dei Ministri

b) I Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

c) I Sindaci e i Sindaci metropolitani

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

protezione civile (art. 7)

A eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria

B eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione comportano *l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti* e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari disciplinati dalle Regioni e dalle province Autonome

C emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o antropica che in ragione dell'intensità ed estensione debbono con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo"

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Funzioni dei comuni (art. 12):

- la protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni;
- attività di protezione civile anche in forma associata;
- attività di prevenzione dei rischi, adozione provvedimenti per attuazione dei primi soccorsi;
- organizzazione dell'azione amministrativa per l'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari alla risposta alle emergenze – prontezza operativa;
- disciplina della modalità d'impiego del personale qualificato per la gestione delle emergenze;
- predisposizione dei piani comunali di protezione civile o di **ambito** sulla base degli indirizzi nazionali e regionali (cfr. *artt. 8 e11*);
- approvazione del piano comunale di pc con delibera consiliare che disciplina la revisione periodica e l'aggiornamento del piano;
- informazione alla popolazione su scenari di rischio naturale e antropico e pianificazione di protezione civile;
- coordinamento attività di assistenza e primi interventi in emergenza mantenendo costante flusso di informazioni con il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale. In caso di necessità il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CHI NE FA PARTE

Art. 13 Dlgs 1/2018 codice PC

Strutture operative

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
Forze armate,
Forze di polizia,
Comunità scientifica,
Strutture del Servizio sanitario nazionale,
Volontariato organizzato, l'Associazione della Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico
Il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente
Le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale
Le articolazioni centrali e periferiche del MIBACT

INOLTRE… (sempre art. 13)

Concorrono gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali e gli enti e istituti che operano nell'ambito della protezione civile

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Tipologia di rischi (art. 16):

- sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico, da incendi boschivi, chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
- Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi programmati o programmabili in tempo utile (***ex grandi eventi***).

Sistema di allertamento (art. 17) :

- è articolato in un sistema statale e regionale.
- E' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio in termini **probabilistici**, al monitoraggio e sorveglianza degli eventi e della evoluzione degli scenari di rischio.
- L'attività deve essere disciplinata con direttiva che preveda: l'omogeneizzazione del sistema di allertamento, gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio e informazione alla popolazione

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 16 – **TIPOLOGIA DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**

L'azione del Servizio nazionale di protezione civile si esplica, in particolare, alle seguenti tipologie di rischio:

- sismico
- idraulico
- idrogeologico
- da fenomeni meteorologici avversi
- da deficit idrico
- da incendi boschivi
- vulcanico
- da maremoto

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 16 – **TIPOLOGIA DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**

L'azione del Servizio nazionale di protezione civile si esplica, altresì, per le seguenti tipologie di rischio:

- chimico
- nucleare
- radiologico
- tecnologico
- industriale
- da trasporti
- igienico-sanitario
- ambientale
- da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali

Alcuni rischi trattati nella pianificazione di protezione civile in Regione Lombardia

Rischi naturali – Centro Funzionale Monitoraggio Rischi

Rischio alluvioni – Piano Gestione Rischio Alluvioni

Rischio sismico – Piano Soccorso Rischio Sismico

Rischio dighe – Piano Emergenza Diga

Rischio incendi boschivi – Piano regionale AIB triennale

Rischio valanghe – piano regionale in corso di preparazione

Aziende a Rischio Incidente Rilevante – Piani Emergenza Esterni

(scenario di rischio da azienda a aree comunali circostanti)

Rischio neve in pianura – modello di intervento comunale

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

previsione e
pevenzione dei rischi

Pianificazione di protezione civile (art. 18):

- è l'attività di prevenzione non strutturale ai diversi livelli territoriali basata sulle attività di previsione e, quindi, sull'identificazione degli scenari di rischio;
- la pianificazione è finalizzata: alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento (particolare riguardo alle persone fragili), ad assicurare il raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento, alla definizione dei flussi di comunicazione, alla definizione delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione per l'organizzazione delle esercitazioni, l'informazione alla popolazione anche in corso di evento;
- è assicurata la partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione;
- i piani e i programmi di gestione e tutela del territorio e gli ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile;
- Le modalità di svolgimento della pianificazione e di monitoraggio, aggiornamento e valutazione sono disciplinate con direttiva

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 18 – **PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE**

«La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'**attività di prevenzione non strutturale**…..finalizzata:

- alla definizione delle **strategie operative** e del **modello di intervento**…
- alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la **revisione e** l'**aggiornamento** della pianificazione, per l'organizzazione di **esercitazioni** e per la relativa **informazione alla popolazione**…»

Non si fa più riferimento a
''PIANO DI EMERGENZA''
bensì a
''PIANO DI PROTEZIONE CIVILE''

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 18 – **PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE**

«I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere **coordinati** con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.»

Piano di Governo del Territorio e Piano di Protezione Civile devono essere **coordinati tra loro**